

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza

## Fattispecie

Intento a tagliare un pannello di polistirene estruso con l'uso di una sega circolare sprovvista di spingitoi, entrava in contatto con la lama riportando una "lesione complessa pollice e indice della mano sinistra" che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato     Pubblico     Cantiere     Ufficio  
 Fabbrica     Altro

## Principio di diritto

Il ricorrente riveste la qualifica di legale rappresentante dell'impresa e conseguentemente di datore di lavoro dell'infortunato.

In plurime pronunce questa Corte ha affermato che dalla qualità datoriale discende una serie di obblighi fondamentali, tra i quali deve annoverarsi la previsione dei rischi a cui risulta esposto il lavoratore nell'espletamento delle sue mansioni. Alla previsione del rischio è strettamente collegato l'obbligo di formare e informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall'art. 37 d.lgs. 81/08, e di vigilare perché siano attuate le misure previste ai fini della tutela della sua incolumità. E' quindi pacifico che il datore di lavoro debba rispondere dell'infortunio occorso al dipendente ove la mancata formazione sia causalmente collegata al verificarsi dell'evento.

La sentenza Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Rv. 278603 - 01 ha stabilito che: "Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento).

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di pregresse esperienze lavorative o per il trasferimento di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori. Questo tipo di apprendimento non può avere un valore surrogatorio delle attività di informazione e di formazione legislativamente previste.

Ne consegue che la prova dell'assolvimento degli obblighi di informazione e di formazione del lavoratore non può ritenersi raggiunta attraverso la considerazione della circostanza che l'infortunato sapesse come fare funzionare una sega elettrica, avendo adoperato in passato una macchina affettatrice. La carenza, invero, non può essere colmata dalle conoscenze personali e l'imperizia del lavoratore, come pure l'imprudenza o la negligenza, non sono suscettibili d'interrompere il nesso causale tra condotta addebitata al datore di lavoro ed evento.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

In Roma, così deciso il 20 maggio 2021

## Note

*I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.*